



Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici

COM(2014)180


dossier n° 16 - 8 maggio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

Tipo atto:	proposta di regolamento
Settore di intervento:	produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici
Base giuridica:	art.42, primo comma e art.43, paragrafo2 del TFUE
Titolo:	Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici
Date:	
Data di adozione:	24 marzo 2014
Termine per il controllo di sussidiarietà:	20 maggio 2014
assegnazione:	25 marzo 2014
Commissioni competenti:	XIII Agricoltura, XIV Unione Europea


Il **24 marzo 2014** la Commissione europea ha pubblicato nuove proposte in materia di **produzione biologica** e di **etichettatura dei prodotti biologici**, con l'intento di ovviare alcune carenze del sistema attuale e di fugare le preoccupazioni dei consumatori e dei produttori. Nell'ultimo decennio, infatti, il mercato UE dei prodotti biologici ha quadruplicato la sua estensione, come dimostrano i grafici riportati di seguito.

Graph 1. Area under organic cultivation in the EU



Source: Eurostat data on the basis of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production (online data code: [food_in_porg1](#)). *Estimated data for BG, CZ, DK, EE, IE, CY, LV, LT, LU, MT, PL, RO, SI and SK for different years.

Map 1. Share of the organic area in the total UAA in 2010 at regional level



Source: Eurostat FSS data.

L'Italia si colloca al secondo posto in Europa estensione di aree destinate al biologico, dopo la Spagna e prima di Francia e Germania.

Finalità/Motivazioni

Il pacchetto è composto da:

- una **proposta di regolamento** relativo alla **produzione biologica** e all'**etichettatura dei prodotti biologici**, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio con i relativi allegati che riportano le norme tecniche di produzione **COM(2014)180**;
 - un **Piano d'azione** per il futuro della produzione biologica nell'UE - comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni **COM(2014)179 fin**;
 - un **documento di lavoro** dei servizi della Commissione, sintesi della **valutazione d'impatto** che accompagna la proposta di regolamento **SWD(2014)66**.
- il pacchetto di proposte della Commissione europea

Contenuti

Normativa vigente

Il primo atto comunitario relativo alla produzione biologica è stato adottato nel **1991 (regolamento (CEE) n. 2092/91)** e ha fornito una definizione giuridica del metodo di produzione biologica stabilendo norme di produzione, requisiti in materia di controllo ed etichettatura e norme per l'importazione dei prodotti biologici.

Il suddetto atto legislativo è stato modificato nel **giugno 2007** con l'adozione del regolamento **(CE) n. 834/2007** del Consiglio che, in particolare: – ha fornito una il regolamento vigente (2007)

definizione più precisa del metodo di produzione biologico, descrivendone obiettivi e principi, – ha migliorato l'armonizzazione delle norme comunitarie di produzione biologica sopprimendo le norme nazionali per i prodotti di origine animale, – ha introdotto la possibilità di stabilire eccezioni alle norme sotto la responsabilità degli Stati membri, ma con vincoli rigorosi e per un periodo di tempo limitato, – ha creato un collegamento tra il sistema di controllo relativo all'agricoltura biologica e il sistema di controlli ufficiali sugli alimenti e i mangimi disposto dal regolamento (CE) n. 882/2004 e ha reso obbligatorio l'accreditamento degli organismi di controllo privati, – ha ristrutturato il regime di importazione: in aggiunta al riconoscimento dei paesi terzi ai fini dell'equivalenza, sono riconosciuti gli organismi di controllo che operano nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza o della conformità. Il sistema precedentemente in vigore, in virtù del quale ai paesi terzi venivano concesse autorizzazioni individuali per ciascuna partita, è stato eliminato dal regolamento di base ed è ora in fase di graduale abolizione.

Principali innovazioni

Ad avviso della Commissione europea, la produzione biologica deve continuare a rispettare una serie di principi che rispecchiano fedelmente le aspettative dei consumatori. Ai fini di una migliore leggibilità, le norme di produzione specifiche sono riunite in un allegato del regolamento proposto.

attenzione ai consumatori

Quanto alle **norme di produzione** è prevista la **soppressione delle eccezioni**, salvo ove occorran misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a **circostanze calamitose**.

soppressione delle eccezioni

Le **aziende agricole biologiche** devono essere **interamente** gestite in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica e **il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione** in linea di principio **non è** in linea di principio **più possibile**.

aziende interamente biologiche

Gli ingredienti agricoli che rientrano nella composizione dei prodotti biologici trasformati devono essere **esclusivamente biologici**.

Ad eccezione delle **microimprese**, gli operatori del comparto biologico, diversi dagli agricoltori o dai produttori di alghe marine o animali d'acquacoltura, sono tenuti a mettere a punto un sistema che consenta di migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale.

Il **sistema dei controlli** prevede il **consolidamento di tutte le disposizioni in un testo legislativo unico** nell'ambito della proposta della Commissione per un regolamento sui **controlli ufficiali** e altre attività ufficiali nel settore dei mangimi e dei prodotti alimentari. La proposta mira ad eliminare la possibilità di esentare determinate categorie di dettaglianti di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, che ha dato luogo a interpretazioni e pratiche divergenti tra gli Stati membri e ha comportato difficoltà a livello di gestione, di supervisione e di controlli.

il sistema dei controlli

L'**approccio basato sul rischio** in materia di **controlli ufficiali** viene rafforzato sopprimendo l'obbligo di verificare annualmente la conformità di tutti gli operatori, prevista dal regolamento (CE) n. 834/2007. Ciò consentirebbe di adeguare la frequenza dei controlli, tramite **atti delegati** che saranno adottati in conformità al regolamento (UE) n. XX/XXX (regolamento sui controlli ufficiali), in modo tale che gli operatori con un basso profilo di rischio possano essere sottoposti a ispezioni materiali meno frequenti (a intervalli superiori a un anno) e/o meno esaustive, mentre gli operatori a rischio più elevato siano sottoposti a controlli più mirati.

approccio controlli ufficiali basato sul rischio

*A tale proposito si rileva che la proposta di regolamento **COM(2013)265** fa parte del cosiddetto "pacchetto sicurezza agroalimentare" varato dalla Commissione europea nel 2012 e attualmente ancora all'esame delle istituzioni europee in attesa della posizione del Consiglio. Il Parlamento europeo lo ha esaminato e votato nella seduta plenaria del 15 aprile 2014 approvando numerosi emendamenti. Del pacchetto fanno parte anche: una comunicazione "Animali e piante più sani e una filiera agroalimentare più sicura - Un quadro giuridico aggiornato per un'Unione europea più competitiva" (**COM(2013)264**) e quattro proposte di regolamenti concernenti il materiale riproduttivo vegetale (semi) (**COM(2013)262**), gli organismi nocivi per le piante (**COM(2013)267**) la sanità animale*

(COM(2013)260) e la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale **(COM(2013)327)**.

Il nuovo regolamento introduce inoltre disposizioni specifiche destinate ad accrescere la **trasparenza** per quanto concerne **le tariffe**, che possono essere imposte ai fini del controllo, e rafforza le disposizioni relative alla pubblicazione dell'elenco degli operatori insieme ad informazioni sulla loro stato di certificazione.

trasparenza
delle tariffe

Per i **piccoli agricoltori** viene introdotto un sistema di **certificazione di gruppo** al fine di **ridurre i costi di ispezione** e di **certificazione** e gli **oneri amministrativi**, rafforzare le **reti locali**, contribuire allo sviluppo di **migliori sbocchi di mercato** e assicurare **parità di condizioni** con gli **operatori dei paesi terzi**.

certificazione di
gruppo

Sono introdotte, altresì, disposizioni specifiche per rafforzare la **tracciabilità e la prevenzione delle frodi**: gli operatori non potranno essere controllati da autorità o organismi di controllo diversi per gli stessi gruppi di prodotti nei diversi stadi della filiera biologica.

Ulteriori disposizioni sono finalizzate ad armonizzare le misure da adottare qualora siano rilevati **prodotti o sostanze non autorizzati**. In tale contesto, potrebbero verificarsi casi in cui agli agricoltori è vietato commercializzare i propri prodotti come biologici a causa della presenza non intenzionale di prodotti o sostanze non autorizzati.

prodotti e
sostanze non
autorizzati

La Commissione potrà autorizzare gli Stati membri a concedere **pagamenti nazionali** volti a **indennizzare le perdite** sostenute in tali casi.

Gli Stati membri potranno inoltre ricorrere agli strumenti della **politica agricola comune** (PAC) per coprire in tutto o in parte tali perdite.

strumenti PAC
per indennizzi
perdite

La proposta definisce infine le misure a livello dell'intera Unione per le principali categorie di **inadempienze**, al fine di garantire parità di trattamento tra gli operatori e un mercato interno correttamente funzionante, preservando la fiducia dei consumatorie lasciando al tempo stesso impregiudicata la determinazione delle sanzioni, competenza degli Stati membri.

Il **regime commerciale** è adattato al fine di migliorare la parità di condizioni per gli operatori biologici dell'Unione europea e dei paesi terzi e per meglio garantire la fiducia dei consumatori. La possibilità di concludere **accordi di equivalenza con i paesi terzi** viene mantenuta mentre il sistema di **equivalenza unilaterale** è **gradualmente soppresso**.

accordi
commerciali
paesi terzi
equivalenza

La proposta di regolamento COM(2014)180

La **proposta di regolamento** in titolo consta di **45 articoli**.

Al **Capo I**, gli artt. da **1 a 3** concernono l'oggetto, il campo di applicazione e le definizioni. Le novità rispetto alla normativa vigente, che risale al 2007 sono sostanzialmente rese necessarie, oltre che dall'allineamento con all'allegato 1 del TFUE, recante l'elenco dei prodotti agricoli (2009), dalle novità intervenute negli ultimi anni. In particolare: il **regolamento (UE) n.1169 /2011** sulle informazioni alimentari ai consumatori (per la definizione di "ristorazione collettiva", di "ingrediente", di "etichettatura" per le disposizioni sull'immissione di taluni prodotti sul mercato); il **regolamento (UE) n.1308/2013** (immissione dei prodotti sul mercato) il **regolamento (UE) n.1307/2013** (definizione di "superficie agricola"); il **regolamento (CE)n.1107/2009** (definizioni di "vegetali", "prodotti vegetali", "prodotti fitosanitari"); il **regolamento (UE) n.1380/2013** (definizione di "acquacoltura"); il **regolamento (UE) n.1305/ 2013** (per la definizione di "circostanze calamitose").

Capo I

Al **Capo II**, gli art. da **4 a 6** definiscono i **principi generali**, i principi **specifici applicabili alle attività agricole** e all'**acquacoltura**, nonché quelli **specifici per la trasformazione di alimenti e mangimi biologici**. Si propone di eliminare l'eccezione che ove un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica, si possa comunque fare riferimento alla produzione biologica e di limitare l'uso di additivi o coadiuvanti tecnologici al minimo.

Capo II

Al **Capo III** sono stabilite le **regole di produzione**. In particolare: le norme generali (**art.7**); le norme di conversione (**art.8**), il **divieto di uso di OGM (art.9)**.

*Rispetto alla normativa vigente, gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non sono usati oltre che negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, nei **coadiuvanti tecnologici** (per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sè, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito) e nel **materiale riproduttivo vegetale**.*

Il riferimento è comunque al regime degli alimenti o mangimi acquistati che non sono etichettati come OGM.

Inoltre, sono stabiliti norme di produzione: vegetale (**art.10**); animale (**art.11**); per le alghe marine e gli animali di acquacoltura (**art.12**); per alimenti e mangimi trasformati (**art.13**); per il vino (**art.14**); per i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi (**art. 15**), nonché per altri prodotti (**art. 16**) e norme eccezionali (**art.17**). Seguono disposizioni concernenti imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti biologici (**art.18**), autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione biologica; la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati (**art.20**).

Capo III

Al **Capo IV** le disposizioni relative all'**etichettatura**: uso di termini (**art.21**), indicazioni obbligatorie (**art.22**), **logo di produzione biologica dell'Unione europea (art.23)**.

Capi IV

Si sottolinea, in particolare che, rispetto alla normativa vigente, ai fini dell'indicazione "UE" o "non UE" possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 5% della quantità totale, in termini di peso di materie prime agricole.(art.22)

Al **Capo V** le disposizioni concernenti la **certificazione**: sistema di certificazione (**art.24**), certificato biologico (**art.25**), previsto in formato elettronico e considerato certificato ufficiale ai sensi della proposta di regolamento sui controlli ufficiali (**art. 85-86**); gruppi di operatori (art.26), per i quali sono previste modalità di controlli interni ed è conferito alla Commissione il potere di ricorrere ad atti delegati e di esecuzione per la composizione, la dimensione, le responsabilità la portata e la frequenza dei controlli.

Capo V

(Tali disposizioni non sono previste dalla normativa in vigore).

Al **Capo VI** le disposizioni concernenti gli **scambi con i paesi terzi**: esportazione di prodotti biologici (**art.27**), che prevedono che un prodotto destinato ad essere esportato come prodotto biologico in un paese terzo riconosciuto può essere esportato se soddisfa i requisiti di detto paese per l'immissione sul mercato come prodotto biologico. Al fine di evitare disparità di condizioni per gli operatori che esportano in paesi terzi, nonché di assicurare una concorrenza leale tra gli operatori è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle norme specifiche ; importazioni di prodotti biologici.

capo VI

(Tali disposizioni non sono previste dalla normativa in vigore).

Il medesimo capo reca altresì norme per: l'**importazione di prodotti biologici (art. 28)**; il **riconoscimento delle autorità di controllo** e degli **organismi di controllo (art.29)**. *Anche relativamente ai suddetti articoli, oltre che conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, si rinvia alla proposta di regolamento sui controlli ufficiali.*

Sono disciplinati, inoltre: l'equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale e il riconoscimento dei paesi terzi (**artt.30-31**).

Al **Capo VII**, che reca disposizioni generali, la **Sezione I** riguarda la **libera**

capo VII

circolazione dei prodotti biologici: esclusione della libertà di vietare o limitare la commercializzazione (art.32). La Sezione II riguarda le **informazioni e le relazioni:** informazioni relative al settore biologico e relativi scambi (**art.33**); informazioni riguardanti le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo (**art.34**); la relazione della Commissione che entro il 2021 deve essere presentata al Parlamento e al Consiglio sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici destinati alla riproduzione (**art.35**).

Al Capo VIII, infine, la **Sezione I** reca le **disposizioni procedurali per l'esercizio della delega di poteri alla Commissione (artt.36-37)**, mentre la **Sezione II** concerne l'abrogazione, le modifiche e le disposizioni transitorie e finali (**artt.38-44**) e l'**entrata in vigore** del regolamento (**art.45**) prevista per il **1° luglio del 2017**.

Capo VIII

Il Piano d'azione

Il "**Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea**" (**COM(2014)179**), presentato insieme alla proposta di regolamento, si pone l'obiettivo "di sostenere la crescita del settore, grazie anche alla modifica del quadro normativo, esplorando in particolare nuove vie a medio e lungo termine che consentano di ottenere soluzioni alle sfide poste dalla domanda e dall'offerta". Sono individuate le seguenti **tre aree d'azione** prioritarie:

il Piano di azione

- aumentare la competitività dei produttori biologici, stimolando una sempre maggiore consapevolezza degli strumenti dell'UE nell'ambito della produzione biologica, affrontando le lacune tecniche presenti nella produzione stessa attraverso la ricerca e l'innovazione e accrescendo la disponibilità di informazioni sul settore della produzione biologica, nonché sul mercato e sugli scambi commerciali;
- consolidare e rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del regime europeo per l'agricoltura e gli alimenti biologici nonché nei confronti dei prodotti biologici importati, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo;
- rafforzare la dimensione esterna del regime di produzione biologica dell'UE.

tre aree prioritarie

All'interno delle suddette, tre aree, vengono quindi elencate **diciotto azioni specifiche**, da realizzare entro la scadenza del 2020, a cura della Commissione europea:

1. pubblicazione di un documento informativo destinato ad agricoltori biologici, trasformatori e dettaglianti, contenente le norme applicabili alla produzione biologica, alla trasformazione e al commercio, comprese le norme relative alla conversione e le misure di sostegno in ambito PAC;
2. inclusione dell'agricoltura biologica come tema specifico nel prossimo invito a presentare proposte per il sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la PAC, destinate ad agricoltori e produttori;
3. sensibilizzazione dei cittadini sulle possibilità offerte dal regolamento per le attività di informazione e promozione a favore dei prodotti agricoli;
4. svolgimento di sondaggi periodici riguardanti la consapevolezza dei consumatori rispetto al logo biologico dell'UE, e di un'indagine specifica sulla consapevolezza e la familiarità dei consumatori con il regime di produzione biologica dell'Unione;
5. revisione dei criteri in materia di appalti pubblici "verdi" per il settore prodotti alimentari e servizi di ristorazione;
6. organizzazione entro il 2015 di una conferenza sulle priorità nel campo della ricerca e dell'innovazione, con particolare riguardo alle sfide che potrebbero derivare dalla futura normativa per la produzione biologica;
7. impegno a tenere conto, nell'ambito del pertinente tipo di azioni di Orizzonte 2020, della necessità di rafforzare la ricerca nonché lo scambio e la diffusione sul mercato dei risultati da essa ottenuti e di sostenere gli strumenti ERA-Net o altri tipi di strumento destinati a migliorare il coordinamento della ricerca tra gli

18 azioni

- organismi che la finanziano nell'UE;
8. pubblicazione di relazioni periodiche sulla produzione biologica nell'UE;
 9. analisi della ripartizione del valore aggiunto lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare e degli ostacoli che impediscono di entrare a far parte del settore biologico;
 10. incoraggiamento agli Stati membri perché esplorino le possibilità di sinergie e semplificazioni tra le attività degli organismi di accreditamento e le attività delle autorità competenti;
 11. proposta al comitato TARIC (Tariffa doganale comune online) di integrare i requisiti della normativa di produzione biologica nella base dati TARIC;
 12. messa a punto di un sistema di certificazione elettronica per l'importazione e di un approccio per la certificazione elettronica per il mercato interno;
 13. assistenza agli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione di una politica di prevenzione delle frodi;
 14. sostegno ai partner commerciali nei paesi in via di sviluppo;
 15. esame di una possibile, maggior convergenza delle norme applicate dai principali partner della filiera biologica, in vista di un eventuale accordo multilaterale;
 16. esplorazione delle varie possibilità esistenti al fine di raccogliere e analizzare dati statistici sul volume e sul valore degli scambi con i paesi terzi;
 17. sostegno all'elaborazione di norme in materia di acquacoltura e vino biologico, da includere all'interno del Codex alimentarius;
 18. rafforzamento della protezione del logo biologico dell'UE nei paesi terzi, attraverso la sua registrazione come marchio commerciale collettivo e/o attraverso accordi bilaterali.

Base giuridica

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 42, primo comma e nell'articolo 43, paragrafo 2 del **TFUE**, che prevedono che le regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati e delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, stabilito dalle suddette istituzioni con procedura ordinaria.

Sussidiarietà e proporzionalità

La Commissione rileva che la proposta riesamina un regime di qualità esistente istituito nell'ambito della **Politica Agricola Comune (PAC)**. La produzione e il commercio di prodotti agricoli e derrate alimentari sul mercato dell'UE e il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici sono questioni di **competenza concorrente** dell'Unione e degli **Stati membri**. Nel quadro PAC, considerata nel suo complesso, ai fini di uno sviluppo agevole del mercato unico, la creazione di un regime per l'agricoltura biologica a livello dell'Unione è più efficiente rispetto alla coesistenza di 28 regimi diversi. Inoltre, un regime unico consentirebbe una politica commerciale più forte e più coerente nei confronti dei partner commerciali a livello mondiale, in particolare grazie al rafforzamento del potere contrattuale dell'Unione. La proposta, ad avviso della Commissione, consentirebbe un'**ulteriore armonizzazione** nei seguenti settori:

- riduzione della possibilità per gli Stati membri di autorizzare eccezioni alle norme che si traduce spesso in una concorrenza sleale tra i diversi operatori, con conseguenze negative sulla fiducia dei consumatori, sulla complessità della legislazione, nonché a livello di scambi
- migliore funzionamento del mercato unico attraverso una disciplina armonizzata per le infrazioni in materia di agricoltura biologica.

Consultazione delle parti interessate e valutazioni di impatto

Consultazioni

Sulla base delle informazioni raccolte attraverso audizioni delle parti interessate, alla presenza di oltre 70 esperti e rappresentanti del mondo accademico, la Commissione ha aperto **una consultazione online all'inizio del 2013**, alla quale hanno risposto circa **45.000** soggetti cui si sono aggiunti **1.400** contributi liberi. Il 96% delle risposte proveniva da cittadini dell'Unione europea, mentre il restante 4% è stato inviato dai soggetti interessati. Gli Stati membri, in qualità di autorità competenti incaricate dell'attuazione della legislazione, sono stati informati e consultati su aspetti tecnici del riesame.

consultazione
online 2013

Da un'analisi delle risposte è emersa principalmente la preoccupazione per **l'ambiente** e la **qualità**.

Grandi aspettative sono state espresse in relazione ai **residui di prodotti e sostanze** il cui **uso non è autorizzato** nella produzione biologica. Il **logo biologico** dell'Unione europea è stato considerato equivalente ai loghi nazionali come mezzo di riconoscimento dei prodotti biologici. La maggior parte dei cittadini e dei soggetti interessati ha fiducia nel **regime di controllo** relativo alla produzione biologica, anche se ritengono che potrebbe essere migliorato, in particolare grazie all'introduzione della **certificazione elettronica**. Essi sono inoltre favorevoli alla **certificazione di gruppo** nel caso dei **piccoli agricoltori**.

Valutazione della Commissione Europea

La **valutazione d'impatto** ha messo a confronto **tre scenari alternativi**: a) lo **status quo migliorato**; b) l'**opzione incentrata al mercato**, consistente nel creare le condizioni necessarie per far fronte in modo dinamico all'ulteriore evoluzione del mercato, con norme più flessibili (nell'ambito di questa opzione le norme eccezionali stabilite da lunga data sarebbero integrate nelle norme di produzione); c) l'**opzione incentrata sui principi**, volta a riportare la produzione biologica ai suoi principi di base, che sarebbero rispecchiati in misura più adeguata nelle norme di produzione (nell'ambito di questa opzione, le norme eccezionali sarebbero soppresse).

tre opzioni

Le tre opzioni strategiche sono state valutate in funzione della loro idoneità a conseguire gli **obiettivi della PAC per il 2020** e gli **obiettivi specifici, strategici e operativi**, nonché in termini di **efficacia** ed **efficienza**. L'**opzione incentrata sui principi**, che ha conseguito il **maggior consenso**, seguita dall'opzione incentrata sul mercato e quindi dall'opzione dello *status quo* migliorato, dovrebbe produrre i seguenti risultati:

risultati
auspicati

- prospettive di mercato positive;
- la soppressione delle eccezioni alle norme, che dovrebbe contribuire allo sviluppo dei mezzi di produzione biologica, in particolare le sementi e avere effetti positivi ambientali;
- il chiarimento e la semplificazione delle norme di produzione;
- la concorrenza più equa grazie alla maggiore armonizzazione, al chiarimento e alla semplificazione delle norme e all'abbandono dell'equivalenza a favore della conformità con riguardo al riconoscimento degli organismi di controllo nei paesi terzi;
- la creazione di un migliore sistema di controllo e di norme di produzione armonizzate che tengano conto dell'evolversi delle preoccupazioni della società (sistema di gestione ambientale per trasformatori e commercianti, benessere degli animali) e che rafforzeranno la fiducia dei consumatori;
- l'adozione di un approccio basato sui rischi dovrebbe migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli e, unita a un regime di importazione più affidabile, contribuire alla prevenzione delle frodi;
- il miglioramento delle condizioni di benessere degli animali.

Valutazione del Governo

Nella **relazione** sulla proposta di regolamento - trasmessa il **23 aprile 2014**, ai

sensi dell'art.6, comma 4 della **legge n.234/2012** - il Governo, preso atto del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché della correttezza della base giuridica individuata, nel sottolineare la **complessità** della normativa, in quanto l'agricoltura biologica riguarda tutti i comparti e tutte le filiere agricole, inclusa l'acquacoltura, giudica le disposizioni **complessivamente conformi all'interesse nazionale** essendo volte a superare carenze riscontrate nella normativa vigente. Peraltro, sottolinea che taluni punti della proposta rispondono a specifiche richieste formulate da tempo dalla delegazione italiana, con particolare riferimento a: **modifica del regime di importazione**; individuazione di una **soglia** per definire la **presenza occasionale di prodotti non autorizzati in agricoltura biologica e certificazione di gruppo per le piccole aziende**.

conformità delle
disposizioni
all'interesse
nazionale

Il Governo si riserva tuttavia una disamina più approfondita delle singole disposizioni e, in particolare, di quelle concernenti i controlli, evidenziando che le modifiche proposte fanno riferimento ad un regolamento sui controlli ufficiali **(COM(2013)265)** che, come ricordato, non ha ancora concluso l'iter decisionale presso le istituzioni europee.

Sotto il profilo delle **prospettive negoziali**, si prevede un **negoziato lungo e difficile**; il Governo ritiene che su alcuni punti (fine delle deroghe e delle eccezioni) si potranno trovare accordi con i Paesi produttori, al fine almeno di prorogare il periodo di transizione, su altri (controllo anche per i dettagliandi) si potranno trovare intese con i Paesi consumatori. Infine, quanto all'**impatto finanziario**, il Governo ritiene che la proposta non comporti nuovi oneri, né incida sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

prospettive
negoziali

Al riguardo, appare opportuno acquisire il parere del Governo sul prosieguo dell'esame della proposta nella fase ascendente della procedura decisionale europea, considerata la fine della legislatura e l'insediamento del nuovo Parlamento europeo nel prossimo mese di luglio, il rinnovo della Commissione europea nell'autunno del 2014 e la presidenza italiana del Consiglio dell'Ue nel prossimo semestre (1 luglio-31 dicembre 2014)

Le conseguenze di carattere finanziario

La proposta prevede un bilancio per le misure di assistenza tecnica. Per maggiori informazioni sulle incidenze di bilancio si rimanda alla [scheda finanziaria legislativa](#).

Coerenza con le altre politiche

Nella **relazione** che accompagna la proposta, la Commissione rileva che l'iniziativa persegue gli obiettivi espressi nella comunicazione "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea", tra cui la semplificazione degli oneri legislativi. L'iniziativa è in linea, inoltre, con:

- il quadro generale della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda la priorità concessa alla crescita sostenibile e alla promozione di un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva. Europa 2020
- la riforma della politica agricola comune (**PAC**), che definisce il quadro generale per lo sviluppo dell'agricoltura nell'Unione per il periodo 2014-2020. PAC
- la nuova politica comune della pesca (**PCP**) per quanto riguarda l'**acquacoltura**, settore che svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare su base sostenibile e a lungo termine, la crescita e l'occupazione, riducendo nel contempo la pressione esercitata sugli stock di pesci selvatici nel quadro di una domanda mondiale crescente di alimenti acquatici. PCP
- la proposta della Commissione per un nuovo regolamento del Consiglio e del Parlamento relativo ai **controlli ufficiali**. Il sistema di produzione biologico rientra infine tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione che include anche le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e i prodotti delle regioni ultraperiferiche e delle zone montane dell'UE, come sottolineato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di disciplina
controlli ufficiali

qualità dei prodotti tti agricoli e come indicato nel [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità .

qualità dei
prodotti

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta di regolamento è stata illustrata dal **Commissario europeo Ciolos** il **24 marzo 2014**, durante il **Consiglio agricoltura e pesca** convocato per quella data.

Considerato che il Parlamento europeo tornerà a riunirsi, rinnovato, nel mese di luglio 2014, sarebbe utile che il Governo tenesse costantemente informato il Parlamento sull'andamento del negoziato, in particolare qualora intendesse portarlo a conclusione nel corso del semestre di Presidenza italiana del 'UE.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Dai dati della piattaforma [IPEX](#), risulta che hanno avviato l'esame: il Parlamento finlandese, las Cortes generales spagnole, il Parlamento svedese, il Bundesrat tedesco, il Senato polacco, il Senato rumeno, il Senato ceco, il Consiglio Nazionale della Repubblica slovacca, il Consiglio federale austriaco, la Camera dei rappresentanti olandese.

Esame presso il Senato

La Commissione Agricoltura del Senato ha avviato l'esame della proposta di regolamento **COM(2014)180 fin** in data **14 aprile 2014**. La relatrice, senatrice Gatti (PD), ha svolto la relazione illustrativa e la Commissione ha convenuto di svolgere le audizioni degli organismi rappresentativi coinvolti nelle produzioni biologiche in Italia.